

**Pdl Disposizioni attuative del d.lgs.31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.) Abrogazione della l.r. 32/2003**

## **Sommario**

### **Preambolo**

### **Capo I Disposizioni generali**

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Rinvio

### **Capo II Procedimenti amministrativi**

Art. 3 Nulla osta di categoria B per le pratiche mediche, veterinarie e di ricerca

Art. 4 Variazioni del nulla osta di categoria B

Art. 5 Allontanamento dei rifiuti derivanti da pratiche di categoria B

Art. 6 Dismissione delle pratiche di categoria B

Art. 7 Allontanamento di materiali radioattivi provenienti da pratiche soggette a notifica

Art. 8 Allontanamento o smaltimento in discarica autorizzata di materiali da pratiche con sorgenti di radiazioni naturali

Art.9 Modalità di presentazione delle istanze e termini nei procedimenti di competenza regionale e comunale

Art. 10 Nulla osta di categoria B per le pratiche diverse da quelle mediche, veterinarie e di ricerca

### **Capo III Commissione regionale per la prevenzione del rischio da radiazioni ionizzanti**

Art. 11 Composizione della commissione regionale

Art. 12 Funzioni della commissione regionale

### **Capo IV Disposizioni per la protezione della popolazione dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti**

Art.13 Competenze regionali in materia di esposizione al radon

Art.14 Controllo della radioattività nell'ambiente, negli alimenti e nelle acque destinate al consumo umano e animale

Art 15 Situazioni di esposizione esistente

Art.16 Valutazione della dose della popolazione

### **Capo V Archivio radiologico toscano**

Art.17 Istituzione dell'archivio radiologico toscano

Art. 18 Scambio di informazioni

## **Capo VI Formazione e vigilanza**

Art.19 Formazione

Art 20 Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo

## **Capo VII Disposizioni finali e transitorie**

Art.21 Regolamento

Art.22 Norma finanziaria

Art.23 Nomina della commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti

Art.24 Abrogazione

### **Preambolo**

Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

visto l' articolo 4, comma 1, lettere c) ed l) dello Statuto;

visto il d.lgs.31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117;

visto il d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 28 (Attuazione della direttiva 2013/51/EURATOM del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano;

vista la l.r. 7 luglio 2003, n. 32 (Disciplina dell'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti);

Considerato quanto segue:

1. Il d.lgs 101/2020 pone a carico delle Regioni ulteriori e numerosi adempimenti non previsti dal precedente d.lgs. 230/1995, in materia di controllo sulle sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti, di esposizione della popolazione al radon, di smaltimento dei rifiuti radioattivi.
2. Lo stesso d.lgs. 28/2016 contiene all'articolo 4 una disposizione che attribuisce alle Regioni il compito di svolgere controlli sulla radioattività presente sulle acque destinate al consumo umano.
3. La legge regionale 32/2003 si rivela per più aspetti datata, anche con riferimento all'organizzazione della Regione e delle stesse aziende unità sanitarie locali.
4. E' opportuno, pertanto, procedere alla sua integrale riscrittura, disponendone espressamente l'abrogazione.

## **Capo I Disposizioni Generali**

### **Art. 1 Oggetto**

1. La presente legge disciplina, in attuazione del d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordina la normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117) l'impiego di radiazioni ionizzanti, sotto il profilo autorizzativo e sotto quello del controllo della radioattività ambientale.

2. In particolare la legge disciplina:

- a) gli adempimenti a carico della Regione previsti dal d.lgs. 101/2020;
- b) la composizione e le funzioni della commissione regionale per la prevenzione del rischio da radiazioni ionizzanti;
- c) la costituzione dell'archivio radiologico toscano (A.R.T.)

### **Art. 2 Rinvio**

Per le nozioni di allontanamento di cui agli articoli 5, 7, 8 e di cessazione della pratica di cui all'articolo 6, si rinvia agli articoli 23 e 54 del d.lgs. 101/2020.

## **Capo II Procedimenti amministrativi**

### **Art. 3**

#### **Nulla osta di categoria B per le pratiche mediche, veterinarie e di ricerca**

1. Il comune rilascia il nulla osta di categoria B all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti per le pratiche comportanti e connesse all'esposizione a scopo medico e medico veterinario e di ricerca scientifica in vivo e in vitro svolte presso strutture sanitarie, previo parere vincolante della Commissione regionale di cui all'articolo 11. Il parere può contenere anche le prescrizioni tecniche di cui al punto 4.3 dell'allegato XIV al d.lgs. 101/2020.

2. La commissione per lo svolgimento dell'attività istruttoria può avvalersi dei dipartimenti di prevenzione delle aziende unità sanitarie locali.

3. La domanda finalizzata al rilascio del nulla osta è inoltrata al comune competente per territorio, utilizzando uno schema tipo approvato con decreto del dirigente del competente settore regionale.

4. La domanda deve contenere gli elementi previsti dall'Allegato XIV al d.lgs. 101/2020, ed essere corredata della documentazione ivi specificata, redatta e sottoscritta, per la parte di sua competenza, da un esperto di radioprotezione nominato ai sensi dell'articolo 128 del d.lgs. 101/2020.

### **Art. 4**

#### **Variazioni del nulla osta di categoria B**

1. Il titolare del nulla osta per le pratiche di categoria B è tenuto a richiedere al comune la modifica o l'integrazione dello stesso ogni qual volta nel corso di svolgimento della pratica autorizzata si prevedano variazioni sostanziali, ovvero che comportino:
  - a) un significativo aumento delle condizioni di rischio per il paziente, per i lavoratori, o per la popolazione;
  - b) modifiche sostanziali che incidano, anche solo parzialmente, sui contenuti o sulle prescrizioni dettate con il nulla osta stesso.
2. Le variazioni non sostanziali vengono comunicate al comune ai sensi dell'allegato XIV, paragrafo 4.6 del d.lgs 101/2020.
3. Il Comune rilascia la modifica o integrazione del nulla osta previo parere vincolante della Commissione regionale di cui all'articolo 11. Il parere può contenere le ulteriori prescrizioni tecniche di cui al punto 4.3 dell'allegato XIV al d.lgs. 101/2020.

#### **Art. 5**

##### **Allontanamento dei rifiuti derivanti da pratiche di categoria B**

1. I Comuni, nell'ambito delle pratiche di cui all'articolo 3, contestualmente al nulla osta provvedono all'autorizzazione relativa all'allontanamento dei rifiuti prodotti, ove detti rifiuti contengano radionuclidi, secondo quanto disposto dall'articolo 54, commi 3 e 5 del d.lgs 101/2020.
2. Qualora nel corso dello svolgimento della pratica si renda necessario un allontanamento eccedente quanto autorizzato, il titolare del nulla osta è tenuto preliminarmente a richiedere una variazione del nulla osta in conformità all'articolo 4.

#### **Art. 6**

##### **Dismissione delle pratiche di categoria B**

1. La cessazione della pratica oggetto del nulla osta è comunicata al comune che lo ha rilasciato che provvede alla revoca dello stesso, osservando la procedura di cui ai punti 4.10, 4.11, 4.12 e 4.13 dell'allegato XIV al d.lgs. 101/2020.
2. Il Comune può avvalersi della Commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti per la valutazione della documentazione presentata a corredo della comunicazione di cessazione di pratica.

#### **Art. 7**

##### **Allontanamento di materiali radioattivi provenienti da pratiche soggette a notifica**

1. L'autorizzazione all'allontanamento dei materiali che provengono dalle pratiche soggette a notifica di cui all'articolo 46 del d.lgs. 101/2020, prevista dall'articolo 54, comma 3 del d.lgs. 101/2020, è rilasciata dalla struttura regionale competente previa acquisizione:
  - a) del parere della Commissione per la prevenzione del rischio da radiazioni ionizzanti, per le pratiche concernenti le esposizioni a scopo medico, medico-veterinario e di ricerca scientifica in vivo e in vitro;
  - b) del parere di ARPAT per le pratiche diverse da quelle di cui alla lettera a).

2. L'istanza di rilascio o di modifica dell'autorizzazione all'allontanamento, sottoscritta dall'esercente o dal legale rappresentante della società che svolge la pratica e corredata di documentazione tecnica firmata da un esperto di radioprotezione iscritto nell'elenco di cui all'articolo 129 del d.lgs. 101/2020, contiene i dati e le informazioni di cui ai paragrafi 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.6. dell'allegato IX del d.lgs. 101/2020.

#### **Art. 8**

##### **Allontanamento o smaltimento in discarica autorizzata di materiali da pratiche con sorgenti di radiazioni naturali**

1. L'allontanamento dei materiali che provengono dalle pratiche soggette a notifica disciplinate dall'articolo 24 del d.lgs. 101/2020, e che rispettano, pertanto, i criteri, le modalità e i livelli di non rilevanza radiologica di cui all'allegato II del d. lgs 101/2020, è autorizzato dalla struttura regionale competente, ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. 101/2020 competente in materia di ambiente, acquisito il parere di ARPAT.

2. L'istanza di autorizzazione all'allontanamento, sottoscritta dall'esercente o dal legale rappresentante della società che svolge la pratica e corredata di documentazione tecnica firmata da un esperto di radioprotezione iscritto nell'elenco di cui all'articolo 129 del d.lgs. 101/2020, contiene i dati e le informazioni di cui all'allegato IV del d.lgs. 101/2020.

3. La struttura regionale competente, ai sensi dell'articolo 27 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), per le autorizzazioni all'esercizio delle discariche, rilascia al Prefetto il parere di cui all'art. 26 comma 2 del d.lgs. 101/2020, per lo smaltimento in discarica dei residui che non soddisfano i requisiti e i livelli di esenzione previsti dall'allegato II del d. lgs 101/2020.

#### **Art.9**

##### **Modalità di presentazione delle istanze e termini nei procedimenti di competenza regionale e comunale**

Le istanze di cui agli articoli 3,4, 5, 7, 8 e la comunicazione di cui all'articolo 6 sono inoltrate in via telematica ai sensi dell'art.12, comma 2 del d.lgs. 82/2005 (CAD), utilizzando uno schema tipo approvato con decreto dirigenziale regionale. I procedimenti sono conclusi entro sessanta giorni dall'inoltro delle relative istanze

#### **Art.10**

##### **Nulla osta di categoria B per le pratiche diverse da quelle mediche, veterinarie e di ricerca**

1. Per le pratiche diverse da quelle disciplinate dal comma 1 dell'articolo 52 del d.lgs. 101/2020, il Prefetto può chiedere alla commissione regionale per la prevenzione delle radiazioni ionizzanti, l'espressione di un parere unico, in luogo dei pareri previsti dal comma 2 dell'articolo 52.

### **Capo III**

#### **Commissione regionale per la prevenzione del rischio da radiazioni ionizzanti**

## **Art.11**

### **Composizione della commissione regionale**

1. La Commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti è l'organismo tecnico di cui si avvalgono i Comuni e la Regione, nei procedimenti disciplinati dal capo II.
2. La Commissione è istituita, presso la direzione regionale competente in materia sanitaria ed è composta da:
  - a) il dirigente del competente settore della Direzione regionale Sanità, Welfare e Coesione sociale che svolge le funzioni di presidente;
  - b) un fisico specialista in fisica medica;
  - c) un fisico esperto di radioprotezione con abilitazione di terzo grado;
  - d) un medico specialista in medicina nucleare;
  - e) un medico specialista in radioterapia o in radiodiagnostica;
  - f) un medico autorizzato ai sensi del d.lgs. 101/2020;
  - g) un rappresentante di ARPAT;
  - h) un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del Lavoro;
  - i) un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. La Commissione è nominata dal Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.
4. Il funzionamento della Commissione è disciplinato dal regolamento di cui all'articolo 21.
5. Ai componenti della Commissione non competono indennità di presenza o di carica, né rimborsi spese.

## **Art. 12**

### **Funzioni della commissione regionale**

1. La Commissione esercita i seguenti compiti:
  - a) esprime i pareri richiesti dai Comuni, ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 6;
  - b) esprime il parere richiesto dal Ministero dello sviluppo economico sul nulla osta per le pratiche di categoria A, ai sensi dell'articolo 51 comma 1 del d.lgs.101/2020;
  - c) esprime il parere eventualmente richiesto dalla prefettura ai sensi dell'articolo 10;
3. I pareri di cui alla lettera a) sono espressi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Comune; i pareri di cui alle lettere b) e c) sono espressi nel termine individuato dall'Autorità richiedente.

## **Capo IV**

### **Disposizioni per la protezione della popolazione dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti**

## **Art. 13**

### **Competenze regionali in materia di esposizione al radon**

1. La Regione svolge, in conformità alle disposizioni del Capo I del Titolo IV del d. lgs 101/2020, del Piano nazionale di cui all'articolo 10 del d. lgs 101/2020, e avvalendosi dell'ARPAT, le seguenti azioni finalizzate al contenimento dei rischi connessi all'esposizione al gas radioattivo radon:
  - a) individuazione delle aree prioritarie di cui all'articolo 11 comma 1 lettera a) del d. lgs 101/2020;

- b) definizione delle priorità di interventi per i programmi specifici di misurazione di cui all'articolo 11 comma 1 lettera b) del d. lgs 101/2020;
  - c) promozione di campagne di informazione riguardanti la misurazione delle concentrazioni di radon negli edifici ai sensi dell'articolo 14 del d. lgs 101/2020;
  - d) promozione, ai sensi dell'articolo 19 commi 1 e 3 del d. lgs 101/2020, di campagne e azioni per incentivare i proprietari degli immobili adibiti ad uso abitativo, prevalentemente nelle aree prioritarie, ad effettuare misurazioni di radon e monitoraggio delle eventuali misure correttive adottate dai proprietari stessi;
  - e) attuazione, ai sensi dell'articolo 19 comma 2 del d. lgs 101/2020, di programmi di misurazione del radon rivolti al patrimonio di edilizia residenziale, provvedendo all'adozione delle eventuali necessarie misure correttive.
2. Le aree prioritarie di cui al comma 1 lettera a) sono individuate in primo luogo sulla base delle informazioni disponibili delle misurazioni effettuate a vario titolo sul territorio regionale. A tal fine ARPAT richiede all'ISIN i dati delle misurazioni di cui al comma 1 dell'art 13 del d. lgs 101/2020.
3. Nelle more dell'approvazione del Piano nazionale d'azione per il radon, la Regione provvede, con il supporto di ARPAT, ad approvare e a pubblicare sul BURT:
- a) le aree prioritarie ai sensi del comma 3 dell'articolo 11 del d. lgs 101/2020, sulla base dei dati delle misure disponibili;

#### **Art 14**

##### **Controllo della radioattività nell'ambiente, negli alimenti e nelle acque destinate al consumo umano e animale**

1. In attuazione dell'articolo 152 del d.lgs. 101/2020, la Regione provvede all'esercizio delle funzioni di controllo della radioattività nell'ambiente e in alimenti e bevande per il consumo umano e animale mediante una rete regionale di sorveglianza della radioattività ambientale, secondo le direttive impartite dal Ministero per la Transizione Ecologica e dal Ministero della Salute.
2. La rete regionale di cui al comma 1 è affidata ad ARPAT che, in collaborazione con le direzioni regionali competenti, predispone i piani di monitoraggio e provvede annualmente alla trasmissione dei risultati alle strutture regionali competenti e alla banca dati della rete nazionale di sorveglianza della radioattività ambientale.
3. La Regione provvede, altresì, all'esercizio delle funzioni per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano ai sensi del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 28 (Attuazione della direttiva 2013/51/EURATOM del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano).
4. La Regione, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3, elabora il programma di controllo sulla base delle direttive del Ministero della Salute, avvalendosi di ARPAT e dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende unità sanitarie locali.
5. Le attività di prelievo sono effettuate da ARPAT nel caso di matrici ambientali e dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende USL nel caso di alimenti e bevande destinati al consumo umano e animale previsti nell'ambito del piano di monitoraggio di cui all'articolo 152 del d. lgs. 101/2020, e dei controlli esterni di cui al d.lgs. 28/2016 per le acque destinate al consumo umano. Le analisi radiometriche sono effettuate da ARPAT, che si può avvalere della rete dei laboratori del SNPA.
6. I risultati delle misure, corredati da una relazione di sintesi, sono pubblicati annualmente sul sito WEB di ARPAT.

## **Art 15**

### **Situazioni di esposizione esistente**

1. La Regione provvede all'individuazione delle situazioni di esposizione esistenti di cui all'articolo 198 del d. lgs 101/2020, delle quali è istituito e aggiornato presso ARPAT il relativo archivio.
2. Concorrono all'individuazione delle situazioni di cui al comma 1, le informazioni raccolte da ARPAT relative a:
  - a) i provvedimenti di nulla osta di cui agli articoli 51 e 52 del d.lgs. 101/2020 e le relative autorizzazioni ad allontanamento;
  - b) le notifiche di pratica ricevute ai sensi dell'articolo 24 e dell'articolo 46 del d. lgs 101/2020 e le relative autorizzazioni regionali all'allontanamento;
  - c) i registri di dati e di sorgenti di cui all'articolo 21 e all'articolo 48 del d. lgs 101/2020 e l'archivio dei nulla osta di cui all'articolo 51 comma 3 e all'articolo 52 comma 5 del d.lgs. 101/2020, messi a disposizione dall'ISIN;
  - d) eventuali risultati di controlli e segnalazioni.

## **Art 16**

### **Valutazione della dose alla popolazione**

La Regione provvede all'attuazione dei compiti previsti dal d.lgs. 101/2020 con riferimento alla valutazione della dose alla popolazione. A tal fine, la Giunta regionale disciplina, con il regolamento di cui all'articolo 21, le modalità organizzative finalizzate alla valutazione delle esposizioni a scopo medico, con riguardo alla popolazione regionale ed ai gruppi di riferimento della stessa.

## **CAPO V**

### **Archivio radiologico toscano**

## **Art 17**

### **Istituzione dell'archivio radiologico toscano**

1. Allo scopo di facilitare gli adempimenti amministrativi, le comunicazioni e gli scambi di informazioni fra gli organi di controllo e le autorità titolari dei procedimenti autorizzativi, nonché di semplificare le richieste di autorizzazione degli esercenti le pratiche, è istituito l'archivio radiologico toscano.
2. L'archivio contiene le informazioni relative alle apparecchiature radiogene per le quali è stato rilasciato il nulla osta ai sensi degli articoli 3 e 4 e gli altri dati informativi individuati dal regolamento di cui all'articolo 21.

## **Art. 18**

### **Scambio di informazioni**

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni del presente capo, i Comuni competenti al rilascio del nulla osta di cui all'articolo 3 provvedono a trasmettere alla Giunta regionale ed ai



soggetti territorialmente competenti per l'istruttoria tecnica copia dei provvedimenti rilasciati ai sensi della presente legge, nonché di quelli di modifica e di autorizzazione alla dismissione.

2. I Comuni competenti sono tenuti a consentire l'accesso ai provvedimenti di cui al comma 1 a tutte le amministrazioni pubbliche che svolgano funzioni inerenti le materie oggetto della presente legge.

## **CAPO VI**

### **Formazione e vigilanza**

#### **Art. 19**

##### **Formazione**

1. La Regione, tramite le proprie strutture organizzative e quelle delle aziende sanitarie, in collaborazione con ARPAT e le unità operative di Fisica sanitaria delle aziende sanitarie, organizza l'informazione, la formazione e l'aggiornamento in materia di radioprotezione nelle applicazioni mediche e veterinarie ai sensi degli articoli 110 e 111 del d.lgs. 101/2020.
2. La Regione organizza, altresì, tramite le proprie strutture organizzative e quelle delle aziende sanitarie, in collaborazione con ARPAT e le unità operative di Fisica sanitaria delle aziende sanitarie, l'informazione, la formazione e l'aggiornamento in materia di radioprotezione per i dipartimenti di prevenzione delle Aziende USL.
3. La Regione promuove l'aggiornamento professionale, previsto all'art. 129, comma 4, lettera d) del d.lgs. 101/2020, degli esperti di radioprotezione che operano nelle strutture sanitarie pubbliche o accreditate.

#### **Art. 20**

##### **Esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza**

1. Gli organi del servizio sanitario nazionale che esercitano le funzioni di vigilanza di cui agli articoli 147, 106, 9 comma 3 lett c) e 170 del d. lgs 101/2020 sono le strutture competenti dei dipartimenti di prevenzione delle aziende USL.
2. I dipartimenti di prevenzione delle aziende USL collaborano con ARPAT ai sensi dell'articolo 147, comma 4 del d. lgs 101/2020;
3. Gli enti competenti all'effettuazione di quanto indicato sono altresì tenuti ad espletare i compiti ad essi spettanti, su specifica richiesta:
  - a) delle amministrazioni pubbliche competenti al rilascio degli atti autorizzativi disciplinati dalla presente legge;
  - b) di ogni altra Autorità pubblica comunque competente all'esercizio di funzioni di tutela, della salute o dell'ambiente, dai pericoli derivanti dall'impiego delle radiazioni ionizzanti.

## **Capo VII**

### **Disposizioni finali e transitorie**

## **Art. 21**

### **Regolamento**

1. La Giunta regionale con apposito regolamento, da approvare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, detta le disposizioni attuative della presente legge.

2. In particolare, il regolamento disciplina:

- a) il funzionamento della commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti e le modalità di espressione dei relativi pareri;
- b) la costituzione e il funzionamento dell'archivio radiologico (ART);
- c) le modalità attuative dell'articolo 14.

## **Art. 22**

### **Norma finanziaria**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

## **Art. 23**

### **Nomina della commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti**

1. In fase di prima attuazione, la Regione costituisce la Commissione di cui all'articolo 11, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. La Commissione già costituita, integrata con un rappresentante di ARPAT, rimane in carica fino alla nomina della nuova e comunque non oltre la data della sua naturale scadenza.

1. Alla Commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti non si applicano le disposizioni della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione)

## **Art. 24**

### **Abrogazione**

1. La Legge regionale 7 luglio 2003, n. 32 (Disciplina dell'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti) è abrogata a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.